

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC 0000227 del 23/05/2018)

N. 15 DEL 11-03-2023

OGGETTO: DISCIPLINARE LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

L'anno DUEMILAVENTITTE addì UNDICI del mese di MARZO, in presenza convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. FABRIZIO FONNESU, in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. GIULIO E.M. PLASTINA, per la redazione del verbale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FONNESU FABRIZIO	X		ALTAVILLA LUIGI		X
ESPOSITO MICHELE	X		DI PINTO STELLA		X
LOJ GIOSUE'		X			
COMITI ANGELO		X			
MUREDDU GIANLUCA	X				
GALLO TOMMASO EMILIO	X				
SPANU LUCIA MARIA	X				
SCOTTO GIOVANNA	X				
CHERCHI VALENTINA	X				

Numero totale PRESENTI: 7 - ASSENTI: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATI

Via Giulio Cesare n.7-07024 La Maddalena(SS)-CF 91019760908-TEL 0789-790211-www.lamaddalenapark.it

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante *“Legge quadro sulle aree protette”* e, in particolare, l'art. 9, comma 1 che stabilisce che l'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica);
- la legge 4 gennaio 1994, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 6 del 10 gennaio 1996, recante *“Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 215 del 13 settembre 1996, recante *“Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena”*;
- la Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante *“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”*, che colloca gli Enti Parco nazionali nella tabella IV concernente gli enti preposti a servizi di pubblico interesse;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTI

- il Regolamento di contabilità di questo Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 12 dicembre 2008 e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08 aprile 2009;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 29 luglio 2009;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;

RICHIAMATI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito riportati:

- N. 0000026 del 02/02/2018, con il quale l'ing. Fabrizio FONNESU è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica di anni cinque a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;
- N. 0000227 del 23 maggio 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con scadenza fissata al 6 giugno 2023;
- N. 0000218 del 26 luglio 2019, con il quale il dott. Gianluca MUREDDU è stato nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;
- N. 0000189 del 01 settembre 2020, con il quale il dott. Tommaso Emilio GALLO è stato nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;
- N. 0000268 del 28 dicembre 2020, con il quale la sig.ra Lucia SPANU è stata nominata

componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;

- N. 0000270 del 01 luglio 2021 con il quale la dott.ssa Giovanna SCOTTO è stata nominata componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;

- N. 0000318 del 01 settembre 2022 con il quale la sig.ra Valentina CHERCHI è stata nominata componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze N. 3953 del 19 dicembre 2019 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 6539 in data 24/12/2019 - con il quale è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del Decreto stesso;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2021 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 2313 in data 25/05/2021 - con il quale il sig. Luigi ALTAVILLA, funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, è stato nominato componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena in sostituzione della sig.ra Antonella Bussu (dimissionaria) per il restante periodo del mandato;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2021 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 5039 in data 02/11/2021 - con il quale la dott.ssa Stella DI PINTO, funzionario in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata nominata Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena in sostituzione della dott.ssa Anna Rosa Cuccui (dimissionaria) per il restante periodo del mandato;

VISTO il Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica, N. 306 del 05 agosto 2022 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 3938 del 08/08/2022 - con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena il dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina;

VISTO il contratto di natura privatistica siglato tra il Presidente dell'Ente Parco ing. Fabrizio Fonnesu e il Direttore dell'Ente Parco dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina, rubricato al nr. 4231 del 01 settembre 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 di cui alla Deliberazione del Consiglio direttivo nr. 40 del 16.12.2022, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota 00009998.24.01.2023, rubricata al protocollo di questo Ente parco al n. 310 del 25.01.2023;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo N. 18 del 4 giugno 2022 avente ad oggetto: - Approvazione Disciplinare "NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO - *Assegnazione del 75% del servizio ai residenti nell'area del Parco. Adempimenti di cui all'art. 1 dell'Allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996*", positivamente vistata dal Ministero della Transizione Ecologica con nota 0079649 del 24-06-2022 (ns. prot. 2887/22);

RITENUTO CHE il Disciplinare sopra richiamato, regolando in un unico atto due diverse tipologie di attività svolte da unità da diporto, quella del noleggio e quella della locazione, ha generato criticità applicative e/o interpretative dando luogo a difficoltà gestionali nell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

VALUTATA l'opportunità di disciplinare le singole attività con idonei e distinti provvedimenti che esplicitino in modo univoco e organico ciascuna delle due attività in argomento, al fine di rendere l'azione amministrativa più efficace ed efficiente;

DATO ATTO CHE con il presente provvedimento non vengono alterati i presupposti ambientali

che hanno determinato l'approvazione del Disciplinare adottato con deliberazione n. 18/2022 sopra richiamato, pertanto in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Ente Parco - al fine di contenere l'impatto ambientale dovuto dalle imbarcazioni presenti nell'area marina del Parco, con riferimento alle zone Mb e alla stagione estiva - a seguito dei monitoraggi effettuati per stabilire lo stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica - viene confermato il numero massimo di 2.500 unità giornaliere;

VISTA la bozza di Disciplinare "LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO", predisposta dalla direzione di questo Ente Parco, che provvede alla disciplina dell'attività di locazione delle unità da diporto;

RILEVATO CHE in relazione al dato generale sopra richiamato (2.500 unità giornaliere) si stabilisce che il numero totale massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a locazione nelle zone Mb dell'area marina del Parco è pari a 700 unità;

DATO ATTO che il numero di 700 unità da diporto sopra indicato, che si basa sui numeri reali delle attività del settore nautico che operano nell'area vasta del territorio, non incide sul numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da questo Ente parco;

RITENUTO opportuno tenere in considerazione la manifestata esigenza degli operatori del settore nautico non residenti e che esercitano la propria attività nelle acque del Parco, di essere parte della programmazione di competenza di questo Ente, come manifestato nei numerosi incontri che l'Ente ha tenuto con gli operatori del settore sia residenti che non;

VALUTATI i vari interessi pubblici e privati coinvolti, e verificato che questi ultimi non incidono negativamente sui primi, prettamente ambientali, in quanto come sopra specificato non vengono ad alterare il numero massimo giornaliero delle unità da diporto;

DATO ATTO della volontà espressa dal Consiglio direttivo di voler specificare che il numero di 700 unità da diporto destinate alla locazione e previste dal disciplinare sopra richiamato, debba essere distinta in numero 300 autorizzazioni a natanti e numero 400 autorizzazioni a imbarcazioni;

RITENUTA la bozza di disciplinare sopra richiamata, come specificata nella distribuzione rispetto alle 700 autorizzazioni rilasciabili, coerente con le disposizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A al succitato DPR 17 maggio 1996;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Direttore in ordine alla regolarità amministrativa;

DATO ATTO della volontà espressa dal Consiglio Direttivo di procedere all'adozione della bozza di disciplinare "LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO", come specificata nella distribuzione rispetto alle 700 autorizzazioni rilasciabili, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo ampia discussione, con voto espresso in forma palese, a **MAGGIORANZA** dei presenti votanti e aventi diritto,

Favorevoli: *Fonnesu, Cherchi, Esposito, Mureddu, Gallo, Scottu*

Contrari: *Spanu* con dichiarazione di voto che segue.

La consigliera Spanu asserisce che il Parco, nei quasi trent'anni di vita, non può rinnegare la propria linea di pensiero e di azione - sancita dalla Legge 394/91 e dal D.P.R. 17/05/96 - condotta, supportata e validata dal Ministero dell'Ambiente nei vari atti emanati, che ha sempre mantenuto la quota del 75% del servizio riservato ai residenti nell'area del Parco per entrambe le attività di noleggio e locazione. Pertanto esprime il proprio voto contrario all'approvazione del nuovo disciplinare in quanto lo stesso non contempla il diritto del 75% del servizio di locazione riservato ai residenti, diritto che, fino ad oggi è stato garantito dalle norme di salvaguardia e da tutti gli atti emanati dagli organi di gestione dell'ente parco. Spanu, conclude, affermando che il suo voto contrario è accompagnato dalla constatazione che la procedura per la stesura dei due nuovi disciplinari non sia stata condotta in maniera corretta

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

1. DI APPROVARE il disciplinare "LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO" - specifica
Via Giulio Cesare n.7-07024 La Maddalena(SS)-CF 91019760908-TEL 0789-790211-www.lamaddalenapark.it

ndo che il numero di 700 unità da diporto destinate alla locazione e previste dal disciplinare stesso, debba essere distinta in numero 300 autorizzazioni a natanti e numero 400 autorizzazioni a imbarcazioni - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI STABILIRE che il documento di cui al punto 1) sostituisce integralmente le disposizioni contenute nella Deliberazione 18 del 04-06-2022 richiamata in premessa ed eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organismi di gestione dell'ente in contrasto con quanto disciplinato dalla presente Deliberazione;

3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'albo *on line* e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente Parco;

4. DI INVIARE la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli adempimenti di propria competenza, *ex art. 9, comma 1 della Legge 394/91 e ss.mm. e ii.*

Letto, approvato e sottoscritto.

La Maddalena

IL DIRETTORE
PLASTINA GIULIO E.M.

IL PRESIDENTE
FONNESU FABRIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PARERE REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DISCIPLINARE LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. f) dello Statuto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della Deliberazione indicata in oggetto.

La Maddalena, li 10-03-2023

Il Direttore
Dott. Giulio E.M. Plastina

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio N. 15 DEL 11-03-2023

Il sottoscritto incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio,

Attesta

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

La Maddalena, li 14-03-2023

Il Direttore
dott. Giulio E.M. Plastina

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

DISCIPLINARE LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO

Art. 1

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'Ente Parco - al fine di contenere l'impatto ambientale dovuto dalle unità da diporto presenti nell'area marina del Parco, con riferimento alle zone Mb e alla stagione estiva - a seguito dei monitoraggi effettuati per stabilire lo stato di conservazione delle praterie di Posidonia oceanica, viene stabilito il numero massimo di (2500) unità giornaliere.

2. A seguito degli studi di monitoraggio geomorfologici marini che l'Ente Parco avvierà contestualmente al presente disciplinare, nelle aree più a rischio, si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di unità giornaliere che possono accedere all'interno delle zone Mb dell'area marina del Parco, allorquando si evidenziasse un peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e degli ecosistemi di spiaggia, con particolare riferimento alle biocenosi marine.

3. Nell'intento di premiare le aziende operanti nel territorio del Parco che garantiscono maggiore tutela e salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi in quanto attività gestite con il supporto di figure professionali e operatori qualificati del settore e che hanno maturato, anche attraverso specifici percorsi di formazione, competenze nel settore ambientale.

Considerato che il numero massimo di autorizzazioni rilasciato ad agosto 2022 per le unità da diporto è pari a 930, mentre il numero di unità da diporto che effettuano attività di locazione è di gran lunga superiore alle 360 unità; fermo restando il numero complessivo di accessi giornalieri previsti in 2500 si stabilisce che saranno messe a disposizione n. 700 permessi per le unità da diporto adibite ad attività di locazione nelle zone Mb dell'area marina del Parco rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito così come definito nel successivo articolo 5.

Le autorizzazioni saranno ripartite come di seguito riportato:

- N.300 autorizzazioni per natanti da diporto
- N. 400 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto

4. Le autorizzazioni sono riferite a singole unità da diporto adibite a locazione e che le stesse verranno rilasciate secondo le procedure indicate nel successivo articolo 2. Nell'ottica di ridurre la pressione antropica sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti gli arenili, il numero massimo di passeggeri trasportabili dalle unità da diporto adibite a locazione è comunque fissato in 12 persone, indipendentemente dal numero indicato dalla marcatura CE

Art. 2

1. Con cadenza annuale, l'Ente Parco procederà all'indizione di idonea procedura aperta per l'assegnazione delle autorizzazioni agevolate all'esercizio delle attività di locazione di unità da diporto all'interno dell'area marina del Parco, sino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili.

Art. 3

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco idonea domanda di partecipazione alla

procedura pubblica di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, allegando la documentazione e/o l'autocertificazione - ai sensi del D.P.R.445/2000 - atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 18.07.2005, n. 171, e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 01.09.2021).

2. La società richiedente dovrà, inoltre, dichiarare:

- a) il numero delle unità da diporto adibite a locazione oggetto della richiesta di partecipazione al bando per il rilascio di autorizzazione, per ciascuna unità utilizzata dovrà indicarne le caratteristiche, specificando:
 - in caso di natanti da diporto, marca e modello dello scafo, la lunghezza del natante, il numero di motori installati a bordo (indicando se fuori bordo o entro bordo), la relativa potenza, l'eventuale marcatura CE dello scafo;
 - in caso di imbarcazioni o navi da diporto, sarà sufficiente specificare la sigla di iscrizione presso l'ATCN (Archivio Telematico Centrale delle Unità da diporto) o presso i R.I.D.;
- b) dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 - per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto, copia della licenza di navigazione, da cui emerga l'annotazione relativa all'uso commerciale per la locazione in corso di validità;
 - per i natanti da diporto, copia della comunicazione di inizio attività di locazione, timbrata e vistata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena in corso di validità;
- c) il richiedente dovrà allegare copia del contratto di affitto annuale dei posti barca relativo alle unità da diporto adibite a locazione per le quali si richiede l'autorizzazione o in alternativa copia del titolo d'uso autorizzativo (concessione demaniale marittima e/o autorizzazione ex art. 45bis Cod. Nav.) per l'occupazione dei posti barca delle proprie unità nei Comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau, Arzachena, Golfo Aranci o Olbia.

Art. 4

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto nelle zone Mb, godono di titolo preferenziale:
 2. Unità dotata di propulsione a vela con motore ausiliario: punti 50;
 3. Unità da diporto full electric : punti 50
 4. Unità da diporto a motore dotata di omologazione di conformità del motore principale alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 40
 5. Unità da diporto a vela dotata di omologazione di conformità del motore ausiliario alla Direttiva 2013/53/UE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche: punti 20
 6. Unità dotata di casse per la raccolta acque nere e liquami : punti 20;
 7. Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell'Ente Parco : punti 10;
 8. Possesso di una certificazione di qualità : punti 10
 9. Unità da diporto tradizionali, tipo gozzi, leudi e/o imbarcazioni d'epoca e comunque dislocanti costruite da più di trenta anni: punti 20
 10. Unità dotate di strumenti di ausilio per l'accesso a bordo delle persone diversamente abili e nello specifico : passerelle, bagno accessibile con carrozzine, gruette e/o plancette mobili per consentire la balneazione : punti 30

Art. 5

1. Le autorizzazioni, annuali, di cui al presente articolo saranno rilasciate secondo l'ordine decrescente di assegnazione del punteggio di premialità, i natanti hanno obbligo di avere a bordo autorizzazione originale.

2. A parità di punteggio di premialità le autorizzazioni saranno rilasciate ai soggetti che certificheranno:

- a) che l'attività sia svolta da ditta individuale, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale del soggetto richiedente;
- b) che l'attività sia svolta in forma societaria (in qualunque forma costituita) - società di persone - a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale di tutti i soci;
- c) nel caso di società di capitali, a quelle che certificheranno che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione è l'unica attività imprenditoriale della società richiedente.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. L'Ente Parco provvederà alla pubblicazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni agevolate per l'esercizio dell'attività di locazione di unità da diporto, nelle quali verranno indicati i soggetti assegnatari e il numero delle unità di proprietà degli stessi autorizzate

5. Le graduatorie saranno approvate con determinazione generale del direttore dell'Ente Parco.

Art. 6

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, i richiedenti devono presentare all'Ente Parco - a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 5 del presente disciplinare - idonea istanza on line e versare annualmente un corrispettivo per ogni unità da diporto impiegata allo scopo.

2. Al fine di contenere l'impatto antropico sugli arenili e negli specchi acquei (sui quali l'Ente si riserva di stabilire un tetto massimo di presenze a seguito dei risultati dei monitoraggi ambientali), il numero massimo di passeggeri trasportabili dalle unità da diporto adibite a locazione, indipendentemente dal numero indicato dalla marcatura CE è comunque fissato in 12 persone. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è l'accettazione di tale disposizione.

3. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, sono quelli disposti

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14/06/2017. L'Ente Parco si riserva la facoltà di rideterminare con proprio provvedimento i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto.

4. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7

1. Ai fini del monitoraggio dell'area marina del Parco, il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Parco le informazioni relative ai servizi prestati e i dati completi - comprensivi di identificativo e caratteristiche - di tutte le unità adibite alla locazione e nella disponibilità del soggetto richiedente, comprese quelle per le quali non si richiede l'autorizzazione all'ingresso nelle zone Mb del Parco.

Art. 8

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli operatori sono tenuti a comunicare all'Ente eventuali sostituzioni di unità da diporto e/o a confermare o meno il numero di unità precedentemente autorizzate.
2. Il versamento degli importi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere effettuato a partire dal 2024 entro il 31 marzo di ogni anno
3. L'Ente Parco provvede a realizzare programmi didattici annuali di formazione ambientale destinati ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di locazione di unità da diporto, nelle zone Mb dell'area marina del Parco.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà dell'Ente Parco, a seguito dei monitoraggi effettuati al fine di verificare la capacità di carico degli ecosistemi del Parco, di adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attività di locazione.

Art. 9

1. Entro tre anni dall'approvazione del presente dispositivo, tutte le unità da diporto impiegate nell'attività di locazione dovranno dotarsi di motorizzazione sia principale che ausiliaria rispondente alla normativa 2003/44/CE come requisito minimo per l'accesso alle zone MB dell'area del Parco oltre ad un sistema di tracciamento GPS.
2. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate con la procedura di cui ai commi precedenti per lo svolgimento delle attività di locazione, nelle zone Mb dell'area marina del Parco, deve essere preventivamente comunicata all'Ente Parco, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare che i requisiti della nuova unità, siano corrispondenti ad un punteggio di premialità ambientale uguale o superiore all'unità autorizzata. L'Ente Parco, completata la fase istruttoria provvederà a rilasciare la nuova autorizzazione che sostituirà la precedente assegnata
3. L'omissione della preventiva comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, comporta il ritiro dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 10

1. Le sanzioni, anche penali, dovute all'uso dell'unità da diporto concessa in locazione sono ricondotte alla figura del locatario o conduttore del contratto di locazione, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 del presente disciplinare, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 17 maggio 1996 e dal presente Disciplinare, le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco sono immediatamente sospese, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni naturali e consecutivi;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni naturali e consecutivi;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per tutto l'anno, a partire dalla data di erogazione della sanzione e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata come segue:
 - a. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto in assenza di autorizzazione o permesso, rilasciata a nome del locatario e/o del locatore per le unità che svolgono attività di locazione: sanzione amministrativa da 300 € a 1.032 € con PMR pari a 344 €
 - b. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto con autorizzazione sospesa di validità nei periodi indicati dall'articolo 10 comma 1 del presente disciplinare, rilasciata dall'Ente Parco: sanzione amministrativa da 2.755 € e 11.032 € con PMR pari a 3.672 €;
 - c. Esercizio di attività di locazione da parte di unità da diporto in difformità ed in modo improprio rispetto a quanto indicato nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente Parco: sanzione amministrativa

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di approvazione da parte del MASE, del presente disciplinare cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni adottate da questo Ente Parco concernenti la disciplina dello svolgimento delle attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto nelle zone Mb dell'area marina del Parco.